


**DISPOSIZIONI PER LE PERSONE
E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E DI SERVIZIO IN REGIONE LOMBARDIA
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2
(COVID-19)**

VALIDE A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO 2021¹



Indice

1. UTILIZZO DI PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO E MISURE IGIENICO SANITARIE ...	4
2. SPOSTAMENTI IN ITALIA E IN REGIONE LOMBARDIA	6
SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'ITALIA DAL 15 FEBBRAIO 2021	6
3. REGOLE GENERALI PER ALCUNE ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE	8
4. ATTIVITÀ D'IMPRESA CONSENTITE E NON.....	11
5. SELEZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TIROCINI E ORIENTAMENTO.....	16
6. PROCEDURE DI SICUREZZA	
DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI	18
NORME DI SICUREZZA GENERALI E PROTOCOLLI APPLICABILI	18
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA.....	20
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE SUI LAVORATORI FRAGILI.....	21
7. SPOSTAMENTI DA E VERSO L'ESTERO	22
PERSONE CHE FANNO L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO	
PERSONE CHE SI RECANO ALL'ESTERO DALL'ITALIA	22
8. INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO	
E DELLA QUARANTENA.....	28
9. SANZIONI.....	30
SANZIONI PER I CITTADINI	30
SANZIONI PER LE IMPRESE	30
10. NOTE.....	32

PREMESSA

A seguito della **proroga al 30 Aprile 2021** dello **stato di emergenza** del paese, sono stati adottati i provvedimenti, elencati in nota a fine circolare, e oggi in vigore, che descrivono le misure per il contenimento della trasmissione del virus **Sars-Cov-2 (pandemia CoViD-19)** in vigore in Lombardia e nel paese dal **15 Febbraio 2021**. I provvedimenti sono validi, **salvo modifiche**, almeno fino alla data di **Venerdì 5 Marzo 2021**.

Oltre all'obbligo di applicazione delle **normative nazionali**, ricordiamo che le **Regioni**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **possono introdurre anche misure ulteriormente restrittive** rispetto a quelle attualmente vigenti (*misure eventualmente meno restrittive devono essere, invece, sempre concordate col Ministro della Salute*).

I **Sindaci possono disporre** (*anche in concerto con i Prefetti e le Autorità regionali*) la **chiusura al pubblico, in qualunque orario, delle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Possono, inoltre, adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure adottate.

¹ Le norme nazionali sono efficaci almeno fino alla data del 5 Marzo 2021, con riserva di modificazione della classificazione delle regioni per aree di rischio. Le norme definite nelle ordinanze di Regione Lombardia rimangono in vigore fino al 5 Marzo 2021.



UTILIZZO DI PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO E MISURE IGIENICO SANITARIE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

È fatto obbligo, su **tutto il territorio nazionale** e a **tutte le persone** di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei **luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private** e in **tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi** (e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande).

Sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo **attività SPORTIVA** (ma sono obbligati coloro che effettuano solo **attività MOTORIA**), che devono mantenere comunque una distanza obbligatoria di 2 metri, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Potranno essere utilizzate **anche** mascherine cosiddette "**di comunità**", ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Anche il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali è sempre soggetto all'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.

DISTANZIAMENTO E ASSEMBRAMENTO

È sempre fatto obbligo di **mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, ed è vietato qualunque assembramento**. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

ALTRE MISURE IGIENICO SANITARIE

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il **distanziamento fisico** e la **disinfezione costante e accurata delle mani**, che restano prioritarie. Tutta la popolazione, infatti, deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma (**allegato 19** al DPCM 14 Gennaio 2021):

- 1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Evitare abbracci e strette di mano;
- 4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



SPOSTAMENTI IN ITALIA E IN REGIONE LOMBARDIA

SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'ITALIA DAL 15 FEBBRAIO 2021



Fino al 25 febbraio 2021 incluso sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione: è pertanto consentito recarsi presso le seconde abitazioni (seconde case) anche se collocate in regioni diverse.

In tutto il territorio nazionale, **i soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e **i soggetti sottoposti alle misure della quarantena o della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 10 o 14 giorni, devono rimanere presso il proprio domicilio**, avvertendo il proprio medico curante, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, o fino alla fine del periodo di isolamento o quarantena.

ZONA GIALLA

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Molise, Campania, Calabria e Basilicata

Gli altri spostamenti **all'interno del proprio comune e della propria regione** sono **liberi** dalle **5** alle **22**.

Fino al 5 marzo 2021, **in ambito regionale**, è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, ma sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dalle ore **22.00** alle ore **5.00 del giorno successivo** di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ZONA ARANCIONE

Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano

Gli altri spostamenti **all'interno del proprio comune** sono **liberi** dalle **5** alle **22**.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli **spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti** e per una distanza non superiore ai **30 chilometri** dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

Dalle ore **22.00** alle ore **5.00 del giorno successivo** di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ZONA ROSSA

Nessun territorio, per scelta del Governo nazionale

(Provincia autonoma di Bolzano, provincia di Perugia: per scelta dei governi locali)

Gli spostamenti all'interno della propria regione, tra comuni differenti e all'interno dello stesso comune sono vietati: sono ammessi **solo se motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (con autocertificazione). Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui questi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa vigente.

Fino al 5 marzo 2021, tuttavia, **e solo in ambito comunale**, è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dalle ore **22.00** alle ore **5.00 del giorno successivo** di tutti i giorni, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di **spostamento non libero** incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'**autodichiarazione** (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), **allegata in appendice alla presente circolare**, scaricabile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Il mancato rispetto delle misure sopra indicate è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 (si veda il capitolo "Sanzioni per i Cittadini").



REGOLE GENERALI PER ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE

ATTIVITÀ SPORTIVA E ATTIVITÀ MOTORIA

EVENTI SPORTIVI, SPORT DA CONTATTO A CARATTERE AMATORIALE, DILETTANTISTICO E RICONOSCIUTO

È consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono **sospese** tutte le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, **nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva (*L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E (si veda il capitolo) è consentito previa sottoposizione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo*).

Lo svolgimento degli **sport di contatto** è sospeso; sono altresì **sospese l'attività sportiva dilettantistica** di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

FESTE NEI LUOGHI AL CHIUSO E ALL'APERTO - RICEVIMENTO DI PERSONE NELLE CASE PRIVATE CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI

Sono vietate le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle **abitazioni private**, è sempre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Fino al 5 marzo 2021, tuttavia, **e solo in ambito comunale**, è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. **È fortemente raccomandato l'uso** dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **anche all'interno delle abitazioni private** in presenza di persone non conviventi.

Dopo le ore 18,00 è **vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – CERIMONIE PUBBLICHE - RIUNIONI

Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le **riunioni** si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le **riunioni private** in modalità a distanza.

FUNZIONI RELIGIOSE CON LA PARTECIPAZIONE DI PERSONE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli (*allegati 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al DPCM 14 Gennaio 2021*) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

ACCESSO A PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida esistenti.

È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida esistenti.

ACCESSO A PRONTO SOCCORSO E RSA

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei **dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso**, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a **strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice**, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE FORMATIVE E UNIVERSITARIE

Si svolgono in presenza le attività della **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria**, dei servizi educativi per l'infanzia e della **scuola secondaria di primo grado** (scuole medie), con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

Le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano** forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al **50%** e fino a un massimo del **75%** della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche e formative professionali garantiscono comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Per agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, è istituito presso le Prefetture un tavolo di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto utilizzabili.

Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza (possono proseguire in presenza solo specifici corsi per i medici specialisti, quelli specifici in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari ivi comprese, per quanto compatibili, anche quelle delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. **Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea.**



ATTIVITÀ D'IMPRESA CONSENTITE E NON

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, a eccezione di quelle indicate nel capitolo successivo. Esse dovranno svolgersi (*ovviamente quando non ne è disposta la sospensione*) esclusivamente nel rispetto dei contenuti delle **Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative** adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome (*Allegato 9, DPCM 14 Gennaio 2021*), che riguardano le attività che seguono.

- Ristorazione
- Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
- Attività ricettive
- Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Parchi tematici e di divertimento
- Sagre e fiere locali
- Strutture termali e centri benessere
- Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
- Congressi e grandi eventi fieristici
- Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
- Discoteche

Le linee guida citate sono scaricabili dal seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf>

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (*esclusi Alberghi e strutture ricettive*)

- Le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Sono sempre consentite le attività delle **mense** e del **catering continuativo su base contrattuale** a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Sono sempre consentite la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

- Sono sempre consentite, ma solo fino alle ore 22,00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; **per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati): l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.**

Dopo le ore 18,00 **è sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**

Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

È fatto **obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico**, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI

Sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali,

Nelle **giornate festive e prefestive** sono **chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili**, a eccezione delle **farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte (si veda il capitolo apposito).

È fatto **in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Le attività delle **strutture ricettive** sono consentite e devono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla propria Regione, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive, in particolare in relazione a:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita, senza limiti di orario, **la ristorazione** limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

IMPIANTI NEI COMPENSORI SCIISTICI

Fino al **5 Marzo 2021** gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi agli sciatori amatoriali. Fino a quella data gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

A partire dal 6 Marzo 2021 (salvo modifica della normativa) gli impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, nel rispetto di apposite linee guida adottate da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal CTS, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Il numero massimo delle presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico (si calcola la somma degli skipass giornalieri, di quelli pluri-giornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali). Per le stazioni sciistiche con un numero massimo di 2 impianti il numero massimo delle presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva.

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, ATTIVITÀ AGRICOLE, ZOOTECNICO E AGRO ALIMENTARE

Restano sempre garantiti e consentiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono **consentite tutte le attività inerenti ai servizi alla persona**: esse devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli o linee guida applicabili adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi

LAVORAZIONI AGRICOLE - PESCA - ITTICULTURA - CACCIA

Sono consentite:

- L'attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
- L'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, da soggetto in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità, titolare di P.IVA specifica o in possesso di copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro;
- L'attività di pesca professionale, in tutto il territorio della regione, nonché lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistica sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, ma limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione. All'interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie. Lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici. Sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive. L'attività di pesca è consentita presso i centri privati di pesca, esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione.

- L'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica, che sono tuttavia limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale. Con riferimento all'attività di controllo della fauna selvatica e all'attività venatoria, l'attività di controllo deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti autorizzati agli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
 - I proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, autorizzati muniti di licenza di caccia, sono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
 - Lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell'effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;Lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
 - ai cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
 - ai cacciatori aventi titolo all'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.

SALE DA BALLO, DISCOTECHE, E LOCALI ASSIMILATI

Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Si evidenzia che il Ministro dell'Interno ha chiarito che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI CENTRI SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVI

Sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono egualmente sospese.

Sono sospese le attività dei **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**.

Sono però consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti).

Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso.

Sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SALE TEATRALI, DA CONCERTO E CINEMATOGRAFICHE, MOSTRE E MUSEI

Sono **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto.

Il servizio di apertura al pubblico **dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura**, è assicurato, **dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi**, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

Sono altresì **aperte al pubblico le mostre**, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Sono sospese le attività dei **parchi tematici** e di **divertimento**. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE O CONGRESSUALI - SAGRE E FIERE DI COMUNITÀ

Sono sospesi i **convegni**, i **congressi** e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono vietate le **sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SLOT MACHINES E SALE BINGO

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; è parimenti sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo *slot machines*, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.



SELEZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TIROCINI E ORIENTAMENTO

In linea generale i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Tuttavia **sono consentiti in presenza:**

- Corsi abilitanti e prove teorico/pratiche effettuate dagli uffici della MTC e dalle autoscuole;
- Corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci/viaggiatori, corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti da autoscuole e altri enti di formazione, corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e corsi per il conseguimento e il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
- Prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della MTC e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto;
- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti da scuole di volo e svolgimento dei relativi esami, corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC);
- Corsi di formazione e relative prove di esame teorico/pratiche per il rilascio e il mantenimento di titoli autorizzativi allo svolgimento di attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
- Corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- Corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami;
- Corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e relativi esami, anche a distanza;
- Prove ed esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo;
- **Esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I. e P. F.).**
- **Formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro** e attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di **tirocini, stage e attività di laboratorio**, nonché le **attività formative professionali**, ivi comprese le **attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, a condizione che per tutte siano rispettate le misure di cui al *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”*, pubblicato sul sito ufficiale dall'INAIL:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf>

I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti e per i corsisti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in “diritto dovere” (cioè i cicli scolastici obbligatori per legge), come Istituti di Formazione Tecnica Superiore, Istituti Tecnici Superiori, formazione permanente e continua, adeguano la propria didattica a quanto previsto dalle norme: sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

È sospeso lo svolgimento di prove preselettive e scritte di procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

In **regione Lombardia**, in ogni caso, salvo quanto precedentemente previsto, i corsi di formazione pubblici e privati per adulti possono svolgersi solo con modalità a distanza. In tutti i percorsi di ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ri-creative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 (**Allegato 9 al DPCM 14 Gennaio 2021** - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf> - scheda *Formazione Professionale*) nonché di eventuali specifiche indicazioni di settore dove applicabili. Sono altresì consentiti gli esami in presenza qualora debbano essere svolte prove che richiedono l’uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, costituendo parte integrante e sostanziale dei percorsi. I tirocini curriculari ed extra-curriculari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Fatto salvo quanto sopra disposto, l’attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le seguenti modalità:

- a) a distanza, se l’attività corsistica è collettiva;
- b) in presenza (con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa), se l’attività corsistica è individuale e non è, in relazione alle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, possibile svolgerle a distanza.

In ogni caso le lezioni individuali in presenza si svolgono nel rispetto delle misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 e delle disposizioni, per quanto compatibili, presenti nelle schede “Formazione professionale” e “Spettacoli dal vivo”, per quanto compatibili, 2020 (**Allegato 9 al DPCM 14 Gennaio 2021**) e delle ulteriori misure specifiche rispetto alle singole attività corsistiche disposte dal gestore dell’attività. In ogni caso nella stessa aula, sala o locale in cui si tiene l’attività corsistica individuale del corso non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi/esami individuali.



PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

NORME DI SICUREZZA GENERALI E PROTOCOLLI APPLICABILI

OBBLIGO di INDOSSARE la MASCHERINA: è sempre soggetto all'obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, **il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei **luoghi di lavoro**, ove devono essere usate mascherine **chirurgiche** o **KN95/FFP2**.

LAVORO AGILE: è fortemente **raccomandato l'utilizzo** di tale modalità da parte dei **datori di lavoro privati**.

RIUNIONI PRIVATE: è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza.

UTILIZZO dei GUANTI MONOUSO: in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

PROCEDURE di PULIZIA, DISINFEZIONE, AERAZIONE AMBIENTI e GESTIONE RIFIUTI: si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile):

- **Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020** "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020** "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5+REV+2+%281%29.pdf/24759e93-69f7-2c38-902f-7962df52fc35?t=159050075107>
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020** "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19++3_2020+Rev2.pdf/4cbaa7b5-713f-da61-2cac-03e5d3d155b3?t=1591277298239
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020** "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+21_2020.pdf/15088523-3e22-55e1-d28d-f37d9aafd186?t=1588953957255

Per TUTTE le IMPRESE si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro (**Allegato 12** al DPCM 14 Gennaio 2021).

Per le IMPRESE EDILI si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili (**Allegato 13** al DPCM 14 Gennaio 2021).

Per le IMPRESE di TRASPORTO MERCI e LOGISTICA si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica (**Allegato 14** al DPCM 14 Gennaio 2021).

Per le IMPRESE di TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA e NON DI LINEA si applica inoltre:

Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico (**Allegato 15** al DPCM 14 Gennaio 2021).

Per le IMPRESE di TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO si applicano inoltre:

Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16 al DPCM 14 Gennaio 2021).

Per le IMPRESE di RISTORAZIONE, ATTIVITÀ TURISTICHE (*stabilimenti balneari e spiagge*), **ATTIVITÀ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA** (*acconciatori, estetisti e tatuatori*), **COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE** (*mercati e mercatini degli hobbisti*), **UFFICI APERTI AL PUBBLICO, PISCINE, PALESTRE, MANUTENZIONE DEL VERDE, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO, NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE, INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, AREE GIOCHI PER BAMBINI, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO, SAGRE E FIERE LOCALI, STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE, PROFESSIONI DELLA MONTAGNA** (*guide alpine e maestri di sci*) **E GUIDE TURISTICHE, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI, SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE, DISCOTECHES**, si applicano inoltre:

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 (**Allegato 9** al DPCM 14 Gennaio 2021).

Tutti gli **Allegati** al DPCM 14 Gennaio 2021 citati sono rinvenibili al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf>

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per le ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO si applica inoltre quanto segue.

E' fatto **obbligo per gli esercenti di esercizi commerciali al dettaglio di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Oltre all'applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Per tali attività è altresì obbligatoria l'applicazione delle seguenti misure (**Allegato 11** al DPCM 3 14 Gennaio 2021):

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono, in particolare, essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) Per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Per le **ATTIVITÀ PROFESSIONALI** si applica inoltre quanto segue.

Si raccomanda che:

- Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

In tutte le attività collocate in **regione Lombardia** i datori di lavoro osservano le prescrizioni che seguono.

Deve essere rilevata, prima dell'accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Nel **caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto**, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità.

1. Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. *febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite*).
2. Qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. Inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da infezione che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo al tavolo, quando autorizzata, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE SUI LAVORATORI FRAGILI

(Articolo 83, D.L. 34/2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77 - Comunicazione congiunta ministeri Lavoro e Salute 8 settembre 2020, prorogato da DL 183/2020)

Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (*Testo Uni-co Sicurezza sul Lavoro*), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus **SARS-CoV-2**, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (*oggi fissata al 31 gennaio 2021*), **i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e a quelli comunque definiti "fragili"** (*in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da patologie gravi e documentate, anche in termini di co-morbilità*).

Per i datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, resta fermo il diritto del **lavoratore con patologie documentate** di chiedere al Datore di lavoro l'attivazione della sorveglianza sanitaria anti-Covid19: il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra la **nomina di un medico competente a hoc** o inviare il lavoratore ai servizi territoriali dell'**INAIL, ASL, Università – Dipartimenti di medicina Legale** che vi provvedono con pagamento a carico del datore di lavoro. L'inidoneità anche temporanea alla mansione, accertata ai sensi delle pre-senti disposizioni, **non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**



SPOSTAMENTI DA E VERSO L'ESTERO

PERSONE CHE FANNO L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO PERSONE CHE SI RECANO ALL'ESTERO DALL'ITALIA

La normativa in vigore è in costante evoluzione: la riassumiamo in base a elenchi di Stati e territori.

STATI IN ELENCO A

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti ad alcuna limitazione e obbligo.

STATI IN ELENCO B

Nessuno (*Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata dal Ministero della Salute*).

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti a limitazioni (*salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia*).

Le persone che fanno ingresso in Italia, per qualsiasi durata, da tali Stati e territori:

- sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:
 - a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia.

STATI IN ELENCO C

Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Gli spostamenti da e verso questi Stati sono soggetti alle seguenti limitazioni (*salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia*).

Le persone che nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in tali Paesi e territori:

- A) Sono **obbligate a presentare** al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle **48 ore** antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un **test molecolare** o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e **risultato negativo: in mancanza di esso sono soggette all'isolamento fiduciario per 14 giorni**.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive ufficiali che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

STATI IN ELENCO C

Norme specifiche per l'Austria

L'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi sotto indicati, fermo restando l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive ufficiali che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

STATI IN ELENCO D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Thailandia.

Gli spostamenti da e verso questi Stati sono soggetti alle seguenti limitazioni (salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia).

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato, e che legittimamente entrano in Italia:

- A) Sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante indicazioni chiare e dettagliate, tali da consentire le verifiche, su:
 - Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - Indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - Recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Eventuale sussistenza d'una o più circostanze che consentano la non applicazione delle disposizioni.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- C) Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella repubblica di San Marino;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive ufficiali che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

STATI IN ELENCO E

Specifica per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali)

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni sopra indicate, **sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, a eccezione delle persone che hanno la residenza anagrafica in Italia, oppure dei soggetti che abbiano motivi di assoluta necessità**, con le seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 le disposizioni non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

STATI IN ELENCO E

Specifica per il Brasile (valida fino al 5 Marzo 2021)

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 ovvero siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia. In tal caso l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

STATI IN ELENCO E

Tutti gli altri Stati e territori non contenuti in altri elenchi

Sono vietati gli spostamenti per questi Stati e territori, nonché gli ingressi e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in questi Stati, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f-g) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- h-i) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f-g) e h-i), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato, e che legittimamente entrano in Italia:

- A) Sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante indicazioni chiare e dettagliate, tali da consentire le verifiche, su:
- Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - Motivi dello spostamento conformemente a quanto indicato nei punti da a) a l);
 - Indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - Recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Eventuale sussistenza d'una o più circostanze che consentano la non applicazione delle disposizioni.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- C) Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive ufficiali che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

Resta in ogni caso sempre consentito ai residenti in Italia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.



INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA (CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020)

L'**isolamento** riguarda solo i **casi di documentata infezione** da SARS-CoV-2, e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di **persone sane** per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare (tampone)** con risultato negativo (*10 giorni + test*).


Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia) accompagnato da un **test molecolare (tampone)** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (*10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test*).

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (*fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia*) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato) **e RIENTRARE IN COMUNITÀ MA NON SUL LUOGO DI LAVORO, per il quale è richiesto comunque un tampone negativo.**

Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare (tampone)** negativo effettuato il decimo giorno.

IL MINISTERO RACCOMANDA:

- Di eseguire il **test molecolare (tampone)** a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- Di prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- Di **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (*ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato*), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.



Comunicato stampa Dip. Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri, 11/10/2020

Per i CONTATTI di un CONTATTO (che hanno avuto un contatto stretto con una persona che ha avuto contatto stretto con un positivo), non sono disposti adempimenti, isolamenti o quarantene, a meno che la persona con cui si hanno avuti i contatti non diventino, durante la loro quarantena, positivi.



SANZIONI

SANZIONI PER I CITTADINI

(rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate)

Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, *salvo che il fatto costituisca reato*, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** sulla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

La **violazione semplice delle norme di permanenza in quarantena** è punita con l'**ammenda da 500 a 5.000 euro e con l'arresto fino a 3 mesi** (si applica quando dalla violazione non deriva alcun danno per terzi).

Se il fatto costituisce **violazione dell'articolo 452 del codice penale** sui delitti colposi contro la salute pubblica, o comunque più grave reato, si applica la sanzione ivi indicata: *“chiunque commette, per colpa, il reato di diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni”*.

Se la diffusione di epidemia è commessa **con dolo** (volontariamente), la pena che si applica è l'**ergastolo**.

SANZIONI PER LE IMPRESE

(rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate, Asl, INL)

Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, anche per gli imprenditori, *salvo che il fatto costituisca reato*, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** sulla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

Il **mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali**, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina **in ogni caso la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**. Si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**

Documento a cura di Carlo Piccinato, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Brescia per ARTSER.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____ ,
a _____ (____), residente in _____ (____),
via _____, e domiciliato/a in _____ (____),
via _____, identificato/a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____ in data ____ . ____ . ____ ,
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 cp),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

→ di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;

→ di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;

→ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➤ che lo spostamento è determinato da:

___ comprovate esigenze lavorative;

___ motivi di salute;

___ altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

_____;

→ Che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)

_____;

→ Con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione)

_____;

→ In merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

_____.

Data, ora e luogo del controllo

___/___/____, ___/___, _____

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia



NOTE

NORME NAZIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

- **Ordinanza del Ministro della Salute 14 Febbraio 2021** (*Impianti Sciistici*).
- **Ordinanza del Ministro della Salute 13 Febbraio 2021** (*Voli e viaggiatori provenienti dal Brasile e dall'Austria*).
- **Ordinanze del Ministro della Salute 12 Febbraio, 29, 23 e 16 Gennaio 2021** (*Zone rosse, arancioni e gialle, valide fino al 28 Febbraio 2021*).
- **Circolare Ministero dell'Interno 18 Gennaio 2021** (*chiarimenti*).
- **Decreto Legge 12 del 12 Febbraio 2021** (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'anno 2021*).
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Gennaio 2021** (*efficace fino al 5 marzo 2021*).
- **Ordinanza del Ministro della Salute 9 Gennaio 2021** (*Regno Unito: regole di ingresso valide fino al 5 Marzo 2021*).
- **Decreto Legge 1 del 5 Gennaio 2021** (*Ulteriori misure urgenti per inizio anno nuovo*).
- **Decreto Legge 183 del 31 Dicembre 2020** (*Proroghe di termini*).
- **Decreto Legge 158 del 2 Dicembre 2020** (*valido fino al 31/01/21, presentato alle Camere il 2 dicembre 2020 per la conversione in Legge*).
- **Ordinanza del Ministro della Salute 2 Gennaio 2021** (*apertura impianti sciistici*).
- **Ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020** (*voli Covid-Tested, prorogata al 5 marzo 2021*).
- **Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020** (*durata e termine dell'isolamento e dalla quarantena*).
- **Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020**, *sulla proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza*.
- **Decreto Legge 125 del 7 Ottobre 2020, convertito con Legge 27 Novembre 2020, n. 159** (*G.U. 3 Dicembre 2020*).
- **Comunicazione Ministeri Lavoro e della Salute 8 Settembre 2020**, *sul lavoro fragile*.
- **Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020, convertito con Legge 13 Ottobre 2020, n. 126**.
- **Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77**.
- **Decreto Legge 33 del 16 Maggio 2020, convertito con Legge 14 Luglio 2020, n. 74**.
- **Decreto Legge 19 del 25 Marzo 2020, convertito con Legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni**.

NORME REGIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

- **Provvedimenti di Regione Lombardia ancora efficaci**
 - **ORDINANZA 699 del 10 Febbraio 2021** (*impianti sciistici*)
 - **ORDINANZA 688 del 26 Gennaio 2021** (*proroga validità di precedenti ordinanze*).
 - **ORDINANZA 676 del 8 Gennaio 2021** (*istruzione secondaria di secondo grado*).
 - **ORDINANZA 675 del 8 Gennaio 2021** (*proroga limitazione estensione diesel Euro 4*).
 - **ORDINANZA 670 del 23 Dicembre 2020** (*attività corsistica individuale e collettiva, attività agricole, venatorie, faunistiche e di pesca*).
 - **ORDINANZA 649 del 9 Dicembre 2020** (*temperatura, formazione adulti, attività motoria, attività agricole, venatorie, faunistiche, di pesca*).
 - **ORDINANZA 609 del 17 Settembre 2020**, (*voli Covid-free*).
 - **ORDINANZA 573 del 29 Giugno 2020**, *limitatamente al paragrafo 1.4 (tirocini)*.